

***Procedura per la Gestione e la Comunicazione di documenti ed informazioni  
riguardanti GIMA TT S.p.A., con particolare riferimento alle Informazioni  
Privilegiate***

**15 Febbraio 2019<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Adeguata alla normativa introdotta dalla *Market Abuse Regulation* e successivamente integrata per recepire le relative norme attuative

**INDICE**

PREMESSA.....	3
1. SOGGETTI OBBLIGATI.....	3
2. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE...	3
3. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE E AL TRATTAMENTO INTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	5
4. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	7
5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE TRAMITE LA PAGINA <i>WEB</i> .....	8
6. COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI <i>RUMORS</i> .....	9
7. RITARDO DELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	10
8. SANZIONI.....	13
9. ESTENSIONE .....	13
10. ENTRATA IN VIGORE.....	13

## PREMESSA

Il Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance*, raccomanda che gli Emittenti quotati dedichino particolare cura alla gestione e alla divulgazione delle informazioni che li riguardano con particolare riguardo alle Informazioni Privilegiate, al fine di salvaguardare la corretta informazione al mercato.

La presente procedura (nel seguito, *Procedura*), adottata dal Consiglio di Amministrazione di GIMA TT S.p.A. (nel seguito, *GIMA TT* o *Società*), ha lo scopo di:

- (a) regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle Informazioni Privilegiate, come di seguito definite;
- (b) regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate.

La Procedura è altresì da intendersi collegata (i) all'istituzione e alla tenuta, da parte di GIMA TT, del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (nel seguito, *Registro Insider*), (ii) al codice di comportamento contenente l'individuazione dei soggetti rilevanti ed i loro obblighi di informativa al mercato per operazioni effettuate su strumenti finanziari emessi da GIMA TT, (iii) alle linee guida elaborate da Consob per l'effettuazione di operazioni con Parte Correlate (nel seguito, *Linee Guida*), e (iv) alle misure attuative della presente procedura adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## 1. SOGGETTI OBBLIGATI

Gli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori della Società (nel seguito, *Soggetti Obbligati*) sono tenuti al rispetto della Procedura e a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione dell'Informazione Privilegiata e la sua comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del paragrafo 4 che segue.

## 2. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

**2.1** È considerata privilegiata quell'informazione di **carattere preciso**, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più **strumenti finanziari**, che, se resa pubblica, potrebbe avere una **influenza significativa sui prezzi** di tali strumenti finanziari o degli strumenti finanziari

derivati collegati (nel seguito, *Informazione Privilegiata*).

Per chiarezza, si specificano le seguenti definizioni:

- a) **carattere preciso:** un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è teso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
- b) **strumenti finanziari:** le azioni e gli strumenti finanziari emessi da GIMATT, i quali siano: (i) ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato, (ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione, o (iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione.
- c) **influenza significativa sui prezzi:** per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi di strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si deve intendere quell'informazione che, probabilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

**2.2** Fermo restando il principio di cui sopra, possono ritenersi Informazioni Privilegiate le informazioni:

- a) connesse alle, e contenute nelle, situazioni contabili relative al bilancio di esercizio (o consolidato, se redatto), alle relazioni semestrali o ai dati economico-patrimoniali riferibili a periodi intermedi della Società e/o di altra società da questa eventualmente controllata;
- b) coincidenti con, o derivate da, dati previsionali (*budget*, previsioni, piani, anche relativi a singole divisioni);
- c) relative a vicende riguardanti gli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- d) relative all'attività della Società o delle società eventualmente controllate o a

- operazioni societarie di carattere straordinario, ove rilevanti per la Società;
- e) relative a contenziosi significativi.

**2.3** A titolo indicativo e non esaustivo ulteriori circostanze che potrebbero essere qualificate come Informazioni Privilegiate sono:

- a) variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della Società;
- b) partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di *joint-venture* in genere;
- c) acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda;
- d) avvio e stipulazione di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica;
- e) contratti di finanziamento attivi ed emissione di prestiti obbligazionari;
- f) progetti di investimento specifici;
- g) riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni, operazioni sul capitale;
- h) qualsiasi tappa intermedia dei processi sopra descritti.

La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali Informazioni Privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto caso per caso, tenuto conto anche della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari della Società.

### **3. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE E AL TRATTAMENTO INTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**3.1** I Soggetti Obbligati sono tenuti a:

- a) mantenere riservate le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate ed acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e/o funzioni;
- b) utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni e in conformità alle procedure aziendali vigenti;
- c) non comunicare quanto segue a soggetti terzi, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2:
  - (i) informazioni e dati relativi alle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di esercizio o consolidato, ove adottato, nella relazione semestrale o comunque in rapporti relativi a periodi intermedi di GIMA TT, prima dell'approvazione di tali documenti da

parte del Consiglio di Amministrazione della Società e dell'espletamento della relativa procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4;

- (ii) dati di preconsuntivo o previsionali, nonché informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Privilegiate, se non a seguito di preventiva verifica – anche al fine di valutare la concreta idoneità dell'informazione a qualificarsi come privilegiata – con la direzione amministrazione finanza e controllo della Società, nonché eventuale espletamento della procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4;
- d) gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate in osservanza degli obblighi di riservatezza, con particolare attenzione alla gestione dei supporti sui quali tali informazioni sono rintracciabili, quali dispositivi elettronici, dispositivi USB, comunicazioni elettroniche o cartacee;
- e) fare in modo che qualsiasi supporto cartaceo contenente Informazioni Privilegiate non sia lasciato incustodito o comunque a disposizione di soggetti non autorizzati a ricevere le Informazioni Privilegiate;
- f) astenersi da, e fare in modo che i dipendenti e collaboratori della Società si astengano dal, compiere pratiche di c.d. *shoulder surfing*;
- g) astenersi dal consultare, in luoghi pubblici, documenti che contengono Informazioni Privilegiate.

**3.2** La comunicazione a soggetti diversi dai Soggetti Obbligati di dati, documenti o informazioni configurabili come Informazioni Privilegiate, è ammessa esclusivamente a condizione che:

- a) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni, limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici destinatari;
- b) i destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute.

**3.3** A titolo indicativo e ferme restando le condizioni di cui sopra, possono essere incluse nei casi di cui al presente paragrafo:

- a) la comunicazione, effettuata in applicazione di obblighi normativi, di dati e situazioni contabili alla società di revisione in funzione dello svolgimento dell'incarico;
- b) le comunicazioni a:
  - (i) consulenti,

(ii) agenzie di *rating*.

**3.4** Resta inteso che qualsiasi comunicazione a tali soggetti potrà avvenire contestualmente alla iscrizione degli stessi all'interno della sezione del Registro Insider relativa alla specifica Informazione Privilegiata.

#### **4. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**4.1** Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico ai sensi di legge, nel rispetto dei principi di tempestività, correttezza, completezza, integrità, riservatezza e parità di accesso alle informazioni.

**4.2** Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico mediante strumenti tecnici che consentano di:

- a) diffondere le Informazioni Privilegiate, senza discriminazioni ad una platea di destinatari il più ampia possibile, gratuitamente e simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
- b) comunicare le Informazioni Privilegiate ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica che garantiscano il rispetto dei principi di cui al precedente punto 4.1 anche nella fase di trasmissione delle Informazioni Privilegiate.

**4.3** La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate indica chiaramente:

- a) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- b) i dati societari completi di GIMA TT;
- c) l'identità del soggetto che notifica l'Informazione Privilegiata, con specificazione dei relativi dati anagrafici e della posizione ricoperta in GIMA TT;
- d) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
- e) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

**4.4** Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, il giudizio di valutazione in merito alla natura Privilegiata dell'informazione è svolto caso per caso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato di GIMA TT, che si avvalgono del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nel seguito, **Dirigente Preposto**), dell'Ufficio Legale Societario e dell'Ufficio Stampa, nonché delle ulteriori funzioni eventualmente coinvolte in relazione a contenuti e tipologia dell'informazione.

**4.5** In merito alle Informazioni Privilegiate riguardanti società eventualmente controllate da GIMA TT, i legali rappresentanti delle società controllate

devono fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

- 4.6** Il contenuto del comunicato di Informazioni Privilegiate è approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, che si avvalgono del Dirigente Preposto, dell'Ufficio Legale Societario e dell'Ufficio Stampa, nonché di eventuali ulteriori funzioni in relazione allo specifico contenuto oggetto dell'informazione. Qualora riguardi materie oggetto di deliberazione consiliare il comunicato è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.7** Il comunicato è redatto in conformità alle previsioni del regolamento di Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute, nonché in conformità con le previsioni regolamentari dei mercati in cui sono quotati gli Strumenti Finanziari (ossia nell'ipotesi in cui la Società abbia strumenti di debito quotati su mercati diversi da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.). In ogni caso, il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che le informazioni fornite possono produrre sui prezzi degli strumenti finanziari e non deve contenere alcun elemento promozionale delle attività della Società, né essere redatto nella forma di c.d. *strategic bundling*, combinando elementi positivi con altri negativi al fine di mitigare l'impatto della diffusione dell'Informazione Privilegiata.
- 4.8** L'invio del comunicato è affidato all'Ufficio Stampa, all'Ufficio Legale Societario e alla funzione *Investor Relations*, che ne curano la trasmissione attraverso i sistemi di diffusione e stoccaggio a ciò preposti, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
- 4.9** Le Informazioni Privilegiate sono tempestivamente diffuse il prima possibile qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, (i) non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a conoscenza, ovvero (ii) vi siano state carenze o disfunzioni nella relativa comunicazione al pubblico.

## **5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE TRAMITE LA PAGINA WEB**

- 5.1** Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4 in merito alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, GIMA TT rende disponibile in apposita sezione della propria pagina *web*, anche in lingua inglese, informazioni istituzionali quali il bilancio di esercizio e consolidato, ove adottato, i rendiconti intermedi, i comunicati stampa, la documentazione messa a disposizione di analisti finanziari e investitori istituzionali.

**5.2** Al fine di garantire una corretta informazione, l'Ufficio Legale Societario, l'Ufficio Stampa e la funzione *Investor Relations*, ciascuna per i dati di propria competenza, sono tenute a:

- a) riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;
- b) assicurare, nella versione in lingua straniera, che il contenuto sia aderente alla versione italiana;
- c) citare la fonte dell'informazione per i dati e notizie elaborati da terzi;
- d) indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
- e) in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- f) indicare chiaramente la data di aggiornamento delle informazioni, ove rilevante.

**5.3** La Società pubblica le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico sulla propria pagina *web*, in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sulla pagina *web* indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. La Società conserva sulla propria pagina *web*, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

## **6. COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI RUMORS**

**6.1** Fermo restando che l'Emittente non è tenuta a commentare eventuali *rumors*, nei casi di:

- a) rilevante variazione del prezzo del titolo GIMA TT rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente in presenza di notizie di dominio pubblico (per tali intendendosi notizie pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale ovvero anche su siti *web* specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercati) non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4 e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ovvero gli andamenti degli affari della Società;
- b) presenza, a mercati chiusi, ovvero nella fase di pre-apertura, di notizie

di dominio pubblico, non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4, e idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo GIMA TT,

il Dirigente Preposto, il *General Manager* e l'Amministratore Delegato provvedono, coordinandosi con l'Ufficio Legale Societario, la funzione *Investor Relations* e l'Ufficio Stampa a una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa. Inoltre, la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo, in quanto *rumors* aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano l'indice della violazione dell'obbligo di riservatezza.

- 6.2** In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di GIMA TT, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.

## **7. RITARDO DELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**7.1** Nell'ipotesi in cui la Società:

- a) abbia un legittimo interesse a non diffondere una Informazione Privilegiata, e
- b) tale decisione non sia idonea a fuorviare il mercato,

la diffusione dell'Informazione Privilegiata può essere ritardata, a condizione che la Società assicuri la riservatezza della stessa anche attraverso il rispetto delle norme di comportamento di cui al precedente paragrafo 3.

Al fine di preservare la riservatezza dell'informazione, la Società richiede a ciascun collaboratore o consulente in possesso di Informazioni Privilegiate la sottoscrizione di un accordo di riservatezza (Allegato I).

Il General Manager e l'Amministratore Delegato sono responsabili della valutazione delle circostanze indicate sub (1) e (2) e, a tal fine, sono loro conferiti i poteri per:

- a) ritardare la comunicazione;
- b) individuare le ragioni del ritardo, fermo restando che le motivazioni inerenti alla decisione di ritardare l'informazione saranno trasmesse alla Consob soltanto a seguito della richiesta di quest'ultima;
- c) redigere il rapporto da trasmettere alla Consob mediante utilizzo del

mezzo elettronico indicato da quest'ultima, che comprenda (i) i dati societari completi della Società, con indicazione della ragione sociale completa, (ii) l'identità del soggetto notificante con indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società, (iii) gli estremi di contatto del soggetto notificante, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono professionali, (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione, con indicazione del titolo dell'annuncio divulgativo, del numero di riferimento (ove assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate), la data e l'ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, (v) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata, e (vi) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;

e

- d) decidere il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali *rumors* di mercato al fine di garantire il rispetto del requisito sub (2).

Per chiarezza, si specificano le seguenti definizioni:

- a) Interesse legittimo: si presume la sussistenza di un legittimo interesse al ritardo, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui:
  - (i) la pendenza di trattative che potrebbero essere pregiudicate dalla comunicazione al pubblico,
  - (ii) le decisioni prese o i contratti stipulati da un organo che necessitano dell'approvazione di un altro organo,
  - (iii) lo sviluppo di prodotti o invenzioni la cui comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale,
  - (iv) la decisione della Società di vendere una partecipazione rilevante in altro emittente
  - (v) le condizioni alle quali una autorità ha subordinato l'autorizzazione al compimento di una operazione straordinaria.
  
- b) Effetto fuorviante: il ritardo è considerato fuorviante per il pubblico, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:
  - (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;
  - (ii) ha ad oggetto il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della

Società o del Gruppo qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;

- (iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società.

**7.2** Ai fini del ritardo dell'Informazione Privilegiata, la Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora:
  - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
  - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
  - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
  - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
  - (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
  - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
  - (iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
  - (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
  - (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

**7.3** Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo alla Consob, per il tramite del punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato. A seguito di tale comunicazione la Consob avrà il potere di richiedere che le sia fornita per iscritto una spiegazione delle ragioni del ritardo e delle modalità con cui sono

state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo.

Ferma restando l'attivazione del Registro Insider, nell'ipotesi in cui nel periodo in cui sia in corso la procedura di ritardo la relativa Informazione Privilegiata perdesse uno o più dei requisiti di cui al Paragrafo 2.1 e, pertanto, il carattere *price sensitive*, GIMA TT terminerà la procedura di ritardo senza effettuare alcuna comunicazione al mercato o alla Consob.

## **8. SANZIONI**

**8.1** Ferma restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Obbligati.

**8.2** La violazione delle norme della presente procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

## **9. ESTENSIONE**

GIMA TT si impegna a far sì che le società eventualmente controllate si conformino alle disposizioni della Procedura.

## **10. ENTRATA IN VIGORE**

La Procedura entra in vigore dal  febbraio 2019 ed è aggiornata per riflettere le novità normative.

**Allegato I****IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

Il sottoscritto.....nella qualità di  
..... dichiara di:

- (i) aver ricevuto e preso visione della **“Procedura per la Gestione e la Comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti GIMA TT S.p.A. con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate”** approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute, nonché di conformare il comportamento alle regole espresse, nella procedura, riconoscendo le responsabilità connesse alle violazioni di tali regole;
- (iii) avere compiuta conoscenza degli obblighi che derivano dall’aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti di abuso di informazione privilegiata previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ciò premesso, si impegna a trattare tutti i dati e le informazioni acquisite nel corso dell’attività lavorativa come riservate e a non rendere disponibili o comunque non divulgare a terzi e, comunque ad utilizzare esclusivamente per fini connessi all’esercizio della propria attività professionale e previo consenso della Società, in tutto o in parte tali dati e informazioni.

Tale impegno non comprende dati e/o informazioni che siano già di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili ai terzi.

Tale impegno avrà efficacia per tutta la durata del rapporto con la Società e per i 6 mesi successivi all’eventuale conclusione del suddetto rapporto professionale.

Data

Firma

---